

Legge regionale del 9 marzo 2007, n. 4

Bollettino Ufficiale Regionale del 13 marzo 2007, n. 25

Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile.

Art. 5. Scomputo della superficie e delle volumetrie per gli interventi di edilizia sostenibile.

1. Per gli interventi in edilizia sostenibile finalizzati al contenimento del fabbisogno energetico, riconosciuti conformi alle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2, i comuni prevedono nel regolamento edilizio lo scomputo dei volumi tecnici e delle murature perimetrali degli edifici.

Art. 6. Intervento finanziario della Regione.

1. La Regione del Veneto assegna contributi destinati alla realizzazione di interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile posti dalle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2. La assegnazione è regolata da specifici bandi con i quali si individuano, in particolare:

- a) i soggetti ammissibili al contributo;
- b) le modalità di accesso al contributo;
- c) le spese ammissibili al contributo;
- d) i termini di presentazione delle domande;
- e) i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
- f) le modalità di pubblicizzazione dell'intervento finanziato dalla Regione.

2. Il provvedimento d'assegnazione dei contributi oggetto dei bandi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

3. Gli interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile finanziati dalla Regione del Veneto esibiscono, a titolo di segnalazione, un logo regionale recante un simbolo distintivo individuato dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 1.